

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13 – MISURA 311 BC  
REGIONE VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE E MIGLIORAMENTI FONDIARI.

NOTA ESPLICATIVA CIRCA:

- 1) L’OBBLIGO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO ALL’OPERAZIONE;
- 2) L’APPLICAZIONE DEL REGIME DE MINIMIS;
- 3) L’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE TECNICHE.

1. Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità europea il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi e non per altre transazioni di natura privata. Il richiedente potrà ottenere, se richiesta nel progetto iniziale, l'aggiunta della voce "spese bancarie" alle spese ammissibili, limitata a 150 € di spesa ammissibile per beneficiario, per coprire le spese di apertura e tenuta del conto **a condizione che siano opportunamente documentate.**

In concreto il beneficiario che abbia aderito ad un'unica misura del PSR (per es. 311) è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché i movimenti finanziari relativi alle operazioni o progetti finanziati con il FEASR siano registrati sui conti correnti dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, per effettuare i pagamenti ed incassare i contributi.

Nella realtà valdostana, tuttavia, gli agricoltori aderiscono, in genere, a molteplici misure di tutti e 4 gli assi del PSR, e preso atto di tale situazione, non si ritiene né è vantaggioso né economico richiedere l'apertura di un conto corrente per ogni misura o progetto. In tali casi il beneficiario può utilizzare il conto aziendale o il proprio conto a condizione che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari, allegando a ciascuna fattura pagata, la quietanza, la copia dei bonifici o la fotocopia degli assegni, la copia degli estratti conto emessi dalla banca dai quali si rilevi la riscossione degli assegni.

2. In base agli approfondimenti condotti con la DIREZIONE PER I RAPPORTI CON L'EUROPA, PER LE POLITICHE DI CONCORRENZA E PER LE AREE MONTANE, si evince che il regime *de minimis* si applica alle imprese e quindi l'atto di concessione del finanziamento deve essere posteriore all'apertura di partita IVA da parte del richiedente. Nel nostro caso il limite *de minimis* sarà proprio del membro della famiglia agricola che ha aperto o che possiede una partita IVA necessaria per gestire le nuove attività finanziate.

3. Le spese tecniche dei professionisti impegnati nella progettazione e direzione lavori degli interventi finanziati ai privati, possono essere considerate ammissibili e congrue, in analogia con le spese relative alle opere edili, se rispettano i tariffari previsti dai vari ordini professionali fino ai limiti imposti dall'Autorità di gestione per le spese generali relative alla misura 311 (12%), senza necessità di ricorrere ad ulteriori appesantimenti burocratici.